



REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA CIVICO ACQUEDOTTO LUINO

Ente Gestore: ASPEM S.p.A. Varese

Contratto n. 29284 di Repertorio del Segretario Generale del Comune di Varese del 10 giugno 1999
tra il Comune di Luino ed il Comune di Varese
Registrato a Varese il 17 giugno 1999 al n. 2593 Mod. 71/M

INDICE

Frontespizio**Indice**

I	Generalità	4
Art. 1	Ente gestore	4
Art. 2	Oggetto	4
II	Norme per le forniture	5
Art. 3	Domanda di fornitura dell'acqua	5
Art. 4	Destinatario della fornitura	5
Art. 5	Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	6
Art. 6	Deposito cauzionale	6
Art. 7	Tariffe	6
Art. 8	Durata e rinnovo del contratto	7
Art. 9	Fornitura su strade servite e non servite dalla rete esistente	7
Art. 10	Norme per l'esecuzione delle derivazioni	8
Art. 11	Rinuncia al completamento dei lavori	8
Art. 12	Uso dell'acqua e divieto di sub - fornitura	8
Art. 13	Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	9
Art. 14	Responsabilità del Cliente sull'uso e conservazione della derivazione	9
Art. 15	Interruzione ed irregolarità di servizio	9
III	Accertamento dei consumi – Modi di pagamento – Contatori	10
Art. 16	Quantificazione dei consumi e pagamento dell'acqua	10
Art. 17	Contatori	10
Art. 18	Posizione e custodia dei contatori	11
Art. 19	Guasti ai contatori	11
Art. 20	Lettura dei contatori	12
Art. 21	Irregolare funzionamento del contatore	12
Art. 22	Verifica dei contatori a richiesta del Cliente	12
IV	Norme per gli impianti interni	14
Art. 23	Prescrizioni generali e collaudi	14
Art. 24	Collegamenti di impianti e di apparecchi	14
Art. 25	Serbatoi - Prese di terra	15
Art. 26	Modifiche all'impianto di fornitura	15

Regolamento di fornitura dell'acqua

pag. 3/28

Art. 27	Perdite, danni, responsabilità	15
Art. 28	Vigilanza	15
V	Usi particolari dell'acqua	17
Art. 29	Acqua potabile per usi diversi	17
Art. 30	Impianti per cantieri edili	17
Art. 31	Impianti per vivai di piscicoltura e frigoriferi, condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle e usi simili	17
Art. 32	Impianti di innaffiamento	17
Art. 33	Piscine e vasche da nuoto	17
Art. 34	Norme per le bocche antincendio	18
Art. 35	Canoni per bocche antincendio	18
Art. 36	Deposito cauzionale per bocche antincendio	18
Art. 37	Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio	19
VI	Disposizioni varie	20
Art. 38	Identificazione dei dipendenti	20
Art. 39	Prescrizioni generali	20
Art. 40	Sospensione dell'erogazione dell'acqua	20
Art. 41	Penali	21
Art. 42	Reclami	21
Art. 43	Applicabilità del diritto - Controversie	21
Art. 44	Variazioni del Regolamento	21
	Allegato: Tariffario	22

I - GENERALITÀ

Art. 1 - Ente gestore

Il Servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Luino è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

L'esercizio del civico acquedotto (impianti di produzione, filtrazione, sollevamento, stoccaggio e distribuzione), nonché l'erogazione idrica è attualmente affidato dall'Amministrazione comunale a soggetto esterno tramite apposita convenzione.

Tale soggetto verrà successivamente chiamato "Gestore".

Art. 2 – Oggetto

La fornitura dell'acqua per i singoli Clienti viene di norma attivata per i soli usi domestici ed igienico - sanitari.

L'acqua può essere fornita, limitatamente alla sua disponibilità, anche per altri usi per i quali il Cliente è obbligato a fare apposita denuncia con la domanda di fornitura. Tali usi avranno un proprio contratto indipendente, con proprie derivazioni e contatori, minimi contrattuali e oneri, indicati nel tariffario in vigore per la fornitura dell'acqua.

Nessun collegamento è ammesso tra queste ultime forniture e quelle per uso solamente igienico - sanitario. Per i contratti in essere il Gestore potrà consentire, in via transitoria, che sia adottata una derivazione distinta dagli altri servizi con saracinesca di chiusura. Queste particolari concessioni possono essere, mediante avviso scritto, in ogni tempo revocate o temporaneamente sospese al fine di garantire la regolarità dell'erogazione del servizio senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Possono inoltre essere concesse, nelle forme e modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile per utilizzazioni ove non sono richieste caratteristiche di potabilità.

II - NORME PER LE FORNITURE**Art. 3 - Domanda di fornitura dell'acqua**

La domanda di fornitura dell'acqua può essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Gestore o su carta semplice, sottoscritta dal proprietario o suo delegato.

Nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione il richiedente dovrà altresì indicare nella domanda il titolo che lo abilita a costruire od a ristrutturare nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Nella domanda si dovrà specificare e presentare:

- l'uso per la quale l'acqua è destinata;
- il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione;
- il numero e le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate ed i consumi previsti;
- la planimetria ed i disegni atti ad individuare e definire i lavori necessari per l'impianto di fornitura e la posa dei contatori;
- ogni unità immobiliare, appartenente a **fabbricato nuovo o ristrutturato**, dovrà avere un proprio impianto con allacciamento e contatore indipendente; i singoli contratti di fornitura saranno intestati al proprietario dell'unità immobiliare stessa o all'utilizzatore.

Per i **fabbricati esistenti** serviti da un solo contatore e composti da più unità immobiliari il Gestore può, dietro richiesta, installare tanti contatori singoli quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato. La domanda relativa a quest'ultima tipologia di allacciamento deve avere le stesse indicazioni sopra elencate. Nel caso di suddivisione la realizzazione dei nuovi impianti, l'eliminazione di quello vecchio ed eventuali tratti di derivazione interne prive di utilizzo sono a carico di ciascun richiedente, quest'ultimo rimane responsabile anche di eventuali perdite riscontrate sugli impianti dismessi.

Per i **fabbricati esistenti** composti da più unità immobiliari ove non sia possibile provvedere alla realizzazione di singoli allacciamenti per unità abitativa, il Gestore propone l'installazione di contatori divisionali da eseguirsi a cura e spese dei Clienti, per la ripartizione tra gli stessi del consumo fatturato in base alla lettura del contatore principale.

Il Gestore, in relazione al tipo d'impiego ed alle quantità richieste, comunicherà i costi e i tempi per l'esecuzione delle opere oppure le motivazioni che non consentono l'accettazione della domanda.

Art. 4 - Destinatario della fornitura

La fornitura dell'acqua verrà accordata ai proprietari degli stabili situati lungo le vie o spazi pubblici provvisti di condotta. Spetterà ai proprietari accordarsi coi propri inquilini.

Nel caso in cui vi sia un unico contatore che serve un'unica unità abitativa il destinatario della fornitura potrà essere il proprietario della stessa o l'utilizzatore del servizio previo benessere del proprietario.

Nel caso di contratti al servizio di più unità immobiliari il titolare nei confronti del Gestore è il proprietario, o in alternativa, l'amministratore o persona delegata per iscritto da tutti gli utilizzatori.

Nei casi di attività di durata limitata nel tempo (cantieri edili, padiglioni di fiere e mostre,

manifestazioni, ecc.) potranno essere concesse forniture provvisorie con contratti specifici.

Art. 5 - Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

Per avere diritto alla fornitura il richiedente - oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, dei contributi e delle competenze accessorie dovute - dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.

In sede di stipulazione del contratto, sarà determinato, sulla base delle caratteristiche tecniche della fornitura e laddove previsto, il minimo contrattuale d'obbligo nonché i quantitativi base in ordine al tariffario vigente.

Per il perfezionamento del contratto sono previsti, inoltre:

- la presentazione o l'indicazione di ulteriori dati necessari al perfezionamento del contratto;
- l'eventuale assenso scritto di terzi qualora le opere di allacciamento necessarie dovessero interessare diritti o proprietà altrui.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione comportante modifiche ai quantitativi minimi contrattuali, a quelli base e al contratto in vigore.

In caso di mancata osservanza saranno applicate le penali previste nel tariffario.

Art. 6 – Deposito cauzionale

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura e anche in corso di contratto, il Gestore richiede al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito cauzionale il cui ammontare viene determinato in relazione alle caratteristiche della fornitura e con riferimento al tariffario vigente.

Per concessioni temporanee o stagionali, il deposito sarà pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura.

In caso di insolvenza del Cliente, il Gestore potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza al presente regolamento e alla legge.

In caso di riapertura a Cliente moroso, il deposito potrà essere aumentato in una misura sino a 5 volte l'importo di cui in precedenza.

Il deposito è rimborsabile alla cessazione del contratto di fornitura entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione di tutte le pendenze in essere.

Per particolari contratti di fornitura non domestici il Gestore può richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, una fidejussione corrispondente ad almeno quattro mesi di consumo.

Art. 7 - Tariffe

Le tariffe per il consumo dell'acqua e per altri canoni fissi sono riportate nel tariffario in vigore.

Tutti gli oneri fiscali, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti alla fornitura ed ai consumi dell'acqua sono a carico del Cliente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

Art. 8 - Durata e rinnovo del contratto

Le forniture d'acqua decorreranno dal giorno della posa del contatore da parte del Gestore e dureranno (salvo quelle a carattere provvisorio) per tutto l'anno in corso e per quello successivo in modo da scadere sempre il 31 dicembre, rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno con l'osservanza delle norme di regolamento in quel momento vigenti.

I contratti possono essere disdetti a mezzo dichiarazione scritta con almeno un mese di preavviso da parte del Cliente e con almeno tre mesi da parte del Gestore.

Art. 9 - Fornitura su strade servite o non servite dalla rete esistente.

Il Gestore fornisce l'acqua nelle zone servite dalla rete di distribuzione entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o normative non vi si oppongano.

La derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore, è progettata a seguito di domanda ed eseguita dal Gestore e gli oneri relativi alla sua realizzazione e ad eventuali altri contributi sono a carico del richiedente.

L'impianto, sino al contatore, rimane di proprietà del Gestore che ne cura la manutenzione.

In ogni caso non sono a carico del Gestore scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto comunque insistente sulla proprietà del Cliente. In caso di successiva manutenzione, rifacimento e/o spostamento, sarà riconosciuto al Gestore il costo dei materiali e delle prestazioni d'opera. Il Gestore si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavi, ritenuti improrogabili, in caso di perdite d'acqua.

L'esecuzione dell'impianto interno, dal contatore - questo escluso - agli apparecchi di utilizzazione dell'acqua, è di competenza del Cliente il quale dovrà osservare tutte le leggi e le norme che ne disciplinano la progettazione, la costruzione ed il collaudo, ed assumerne altresì gli oneri di gestione e manutenzione. Nel caso di edifici superiori ai 3 (tre) piani e, in ogni caso, in tutte quelle zone ove la pressione di alimentazione sia insufficiente, il Gestore potrà richiedere l'installazione di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni di legge e del presente regolamento.

Il Gestore non può essere considerato responsabile per danni che derivino dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dal Cliente stesso che ne è pienamente responsabile.

Eventuali segnalazioni di danni derivati al Cliente da impianti di pertinenza del civico acquedotto dovranno essere motivate e, pena decadenza dal diritto ad eventuali indennizzi, fatte pervenire al Gestore entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data del loro accadimento.

Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione, il Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento. Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica regolamentazione e quantificazione al Cliente.

Art. 10 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

Spetta al Gestore determinare le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.

Il Cliente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti aeree.

In caso contrario, il richiedente o l'utilizzatore del servizio dovrà provvedere a proprie spese alla sua normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme vigenti.

L'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete dell'acqua è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa predisposto dal Gestore e all'avvenuto versamento del relativo importo, che dovrà essere effettuato nei limiti di tempo indicati nell'avviso di pagamento. Il Gestore, ottenute le necessarie autorizzazioni da parte di terzi (sia privati che Enti pubblici), eseguirà il lavoro nei tempi stabiliti dalla Carta del Servizio Acqua, compresi i necessari scavi e ripristini sul suolo pubblico. Solo nei casi espressamente autorizzati dall'Amministrazione comunale potrà essere delegato il Cliente all'esecuzione dei lavori sul suolo pubblico uniformandosi comunque alle prescrizioni fornite dal Gestore in ordine alla protezione delle condutture idriche.

Il preventivo si considera decaduto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti. In questo caso il Gestore non si ritiene più impegnato a realizzare l'allacciamento.

La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, tuttavia, non impegnano il Gestore alla fornitura dell'acqua che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto e sarà effettuata la posa del contatore.

Il punto di consegna dell'acqua si individua di regola con il contatore o con il rubinetto di chiusura posto a valle del contatore stesso, se installato dal Gestore. Pertanto il Gestore è proprietario dell'impianto esterno fino alle apparecchiature da esso installate e potrà utilizzarlo per altre eventuali derivazioni o allacciamenti a prescindere dal contributo versato dal Cliente. L'impianto a valle del contatore o del rubinetto di chiusura è di proprietà del Cliente che ne è responsabile e provvede pertanto alla sua manutenzione.

Per qualunque tipo di nuovo contatore verrà richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato, così come indicato nel tariffario.

Il Gestore garantisce, in quanto fornitore, da eventuali vizi occulti della cosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e seguenti del Codice Civile.

Il Cliente non può eseguire e non deve lasciare eseguire alcuna opera che interessi l'impianto del civico acquedotto, né apportare alcun cambiamento all'uso della fornitura definito contrattualmente.

Art. 11 - Rinuncia al completamento dei lavori

Qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito e quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

Art.12 - Uso dell'acqua e divieto di sub - fornitura

Pena la sospensione immediata della fornitura e l'applicazione delle penali indicate nel tariffario è vietato utilizzare l'acqua per uso diverso da quello richiesto. È inoltre fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali o luoghi che non siano quelli utilizzati dal Cliente e formalizzati nel contratto.

Art. 13 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Il Cliente che intende recedere dal contratto di fornitura, sulla base dell'art. 8 del presente Regolamento deve dare comunicazione scritta di disdetta al Gestore concordando la data di rimozione del contatore.

Sino alla formale disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

In caso di subentro il Cliente deve dare comunicazione scritta indicando le generalità del nuovo proprietario o utilizzatore e la lettura del contatore. In questo caso il contratto di fornitura s'intende disdettato dalla data della firma del contratto da parte del subentrante. Fino a tale data il Cliente resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Il subentrante dovrà formalizzare il contratto di fornitura nei modi previsti dal Gestore.

Il Gestore ha la facoltà di non accordare nuove forniture ai Clienti morosi, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6 sull'ammontare del deposito cauzionale.

Nel caso di decesso del Cliente, chi, a qualunque titolo, sarà subentrato nel possesso, dovrà provvedere, entro sei mesi, alla variazione dell'intestazione del contratto.

Art. 14 - Responsabilità del Cliente sull'uso e conservazione della derivazione

Il Cliente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi del civico acquedotto.

Il Cliente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

Art. 15 - Interruzione ed irregolarità di servizio

Quando prevedibile o programmabile, il Gestore segnalerà con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Acqua ogni eventuale interruzione, limitazione, aumento o diminuzione della pressione di fornitura dell'acqua, dovute ad esigenze tecniche, cause di forza maggiore, guasti, incidenti, scioperi, ecc.

Nel caso in cui detti eventi si verificano per motivi indipendenti dalla volontà del Gestore e siano causa di danni agli impianti interni dei clienti, il Gestore non assumerà alcuna responsabilità.

Pertanto i clienti che necessitano di un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un idoneo impianto di riserva sufficiente alle loro necessità.

Parimenti, gli impianti interni dovranno essere adeguatamente dimensionati ed opportunamente protetti per resistere anche a sollecitazioni anomale.

In presenza di carenza di disponibilità idrica, previa ordinanza dell'Autorità competente, il Gestore potrà imporre limiti ai consumi dei propri clienti.

III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - CONTATORI**Art. 16 - Quantificazione dei consumi e pagamento dell'acqua**

Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico del Cliente.

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore e riportato in fattura. Le modalità e le periodicità dei rilievi dei consumi e delle fatturazioni, nonché dei relativi pagamenti, sono fissate dalla Carta del Servizio Acqua.

L'importo calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo laddove previsto dev'essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione, totale o parziale. Le quantità oltre tale valore vengono considerate "eccedenze".

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno le indennità di mora in misura fissa e gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo, così come indicato nel tariffario.

In caso di mancato pagamento il Gestore, con lettera, invita il Cliente a provvedere in merito. Nulla ricevendo entro il termine di scadenza in essa indicato, il Gestore diffida con lettera raccomandata A.R. ad adempiere entro il nuovo definitivo termine che, se ulteriormente decorso senza esito, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua con l'addebito della relativa spesa.

Il Cliente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente moroso è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la riattivazione del servizio e per le eventuali azioni intraprese dal Gestore a tutela dei propri diritti.

Il Gestore ha facoltà di piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza del Cliente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente, salva sempre ogni azione legale al riguardo.

Gli eventuali reclami inoltrati non esimono i Clienti dal pagamento integrale dell'importo delle fatture, ad eccezione di particolari casi in cui è consentito rateizzare l'importo.

Eventuali richieste di rimborsi di fatture già pagate da parte del Cliente dovranno essere motivate e comunque, pena decadenza dal diritto al rimborso stesso, fatte pervenire al Gestore entro e non oltre 6 mesi dalla data di pagamento della fattura medesima.

Art. 17 - Contatori

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, mediante idonea apparecchiatura di misurazione.

I contatori sono di proprietà del Gestore il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore stesso in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che il Cliente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

Il Gestore ha la facoltà di sostituire i contatori di norma per motivi tecnici previo contatto con il Cliente, salvo casi di urgenza o di irreperibilità del Cliente stesso. Nel caso di sostituzione del contatore (per mutate caratteristiche dell'uso dell'acqua) il richiedente dovrà aggiornare il contratto di fornitura sostenendo le relative spese, tra le quali quella relativa al contributo aggiuntivo per la differenza di calibro.

I noli annui dei contatori riportati nel tariffario sono stabiliti in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti.

Art. 18 - Posizione e custodia dei contatori

I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso al suo personale.

Per la posa dei contatori devono essere rispettate da parte del Cliente le seguenti prescrizioni:

- a) disporre di un esclusivo locale, vano o nicchia, con accesso indipendente, possibilmente all'esterno e al limite di proprietà e che sia sufficientemente ampio per contenere tanti contatori quante sono le unità immobiliari;
- b) che il locale, vano o nicchia sia dotato di idoneo scarico delle acque;
- c) i contatori devono essere collocati in batteria con la disponibilità di sufficiente spazio per la manutenzione e la lettura degli stessi;
- d) nel caso di contatori in locali, vani o nicchie ricavati su parete esterna, o muri di recinzione, la porta o sportello dovrà essere a luce piena.

Comunque, il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte.

Il Gestore può disporre lo spostamento del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso, per modifiche normative o altre intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

La realizzazione del manufatto a protezione del contatore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese del Cliente che assume altresì l'onere della manutenzione.

I contatori sono provvisti di sigilli apposti dal Gestore.

E' responsabilità del Cliente la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione che alteri il regolare funzionamento del contatore. Tali atti possono dar luogo ad azione giudiziaria nei suoi confronti, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca del contratto di fornitura, nonché all'applicazione delle penali previste nel tariffario vigente.

Il Cliente è il consegnatario del contatore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria del Cliente stesso.

Il proprietario dell'unità immobiliare, l'affittuario o l'utilizzatore, rimane responsabile della conservazione del contatore sino alla cessazione del contratto di fornitura.

I contatori non possono essere spostati se non con il consenso del Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

L'ubicazione del contatore in luoghi di uso comune non solleva il Cliente dalle responsabilità di cui sopra.

Art. 19 - Guasti ai contatori

Nel caso di guasti, il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, gelo o incuria, sono a carico del Gestore.

Art. 20 - Lettura dei contatori

Il Cliente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale dipendente del Gestore o da esso incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Carta del servizio Acqua. Per necessità il Gestore ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari.

In caso di assenza del Cliente (durante il normale ciclo di lettura) il Gestore provvederà ad inviare apposita comunicazione da rispedire con l'indicazione della lettura.

Se il Cliente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, fermo restando che l'importo calcolato sul consumo corrispondente al minimo contrattuale d'obbligo laddove previsto dev'essere comunque pagato anche in caso di mancata utilizzazione totale o parziale, il Gestore emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale, salvo conguaglio a lettura rilevata.

Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte del Cliente, il Gestore potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento del contatore in luogo accessibile e di facile lettura.

Art. 21 - Irregolare funzionamento del contatore

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel caso di nuovi Clienti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento a Clienti con analoga tipologia contrattuale. Il Cliente può comunque segnalare per iscritto particolari circostanze che permettano di stabilire differente criterio di calcolo.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi al Cliente, il consumo è determinato dal Gestore in base ai rilievi oggettivi disponibili.

Art. 22 - Verifica dei contatori a richiesta del Cliente

Quando un Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore a seguito di richiesta scritta e previo pagamento di un importo indicato nel tariffario, il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

Il Cliente, o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le relative spese.

Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dal Cliente, o da suo delegato, se presente.

Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore del Gestore, quest'ultimo provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno addebitando al Cliente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma.

Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore del Cliente, il Gestore sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dal Cliente per effet-

Regolamento di fornitura dell'acquapag. 13/28

tuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno. Tali rimborsi e recuperi verranno effettuati sulla base della media aritmetica degli scostamenti riscontrati sul banco prova rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti - nella misura del 5% (cinqueper cento) e del 2% (dueper cento) in più o in meno sui consumi dichiarati in relazione alle portate massime e minime stabilite per la prova - . Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti il Gestore provvederà ad addebitare al Cliente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma.

IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI**Art. 23 - Prescrizioni generali e collaudi**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua realizzato dopo il contatore in proprietà privata, denominato impianto interno, è eseguito a cura e spese del Cliente con l'osservanza delle vigenti norme, in particolare della Legge n. 46/90 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni in materia.

Nessun collegamento è ammesso tra due impianti interni facenti capo a contatori e contratti diversi anche se appartenenti ad un unico edificio o proprietà.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni funzionali alla realizzazione degli impianti interni in ragione di particolari condizioni tecniche e di utilizzo.

Si riserva altresì di verificare la corretta realizzazione degli impianti interni, ove lo ritenga opportuno, anche in assenza di proprie prescrizioni.

Qualora tali installazioni non fossero ritenute idonee, il Gestore potrà negare o sospendere la fornitura dell'acqua sino al loro adeguamento sulla base delle prescrizioni formulate.

Art. 24 - Collegamenti di impianti e di apparecchi

E' vietato collegare le condutture di fornitura dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto nonché a sostanze estranee.

Eventuali deroghe a tali principi generali potranno essere concesse, dietro presentazione del relativo progetto, purché sia garantita in ogni evenienza, tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature, la non contaminazione dell'acqua potabile. Tali apparecchiature devono essere poste immediatamente a monte dell'impianto interessato.

E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi di risciacquamento per latrine senza interposizione di cassette aperte con rubinetti a galleggiante.

Le predette cassette, se prive del doppio tasto di comando di scarico (parziale o totale) o del tasto di risciacquamento, dovranno essere dotate di regolazione di livello tarato al minimo in modo tale da contenere i consumi.

Gli orinatoi ed i rubinetti in lavandini di uso comunitario (uffici pubblici e privati oltre i 20 dipendenti, ristoranti, ecc.) dovranno essere dotati di dispositivo automatico di chiusura.

Tutte le bocche devono erogare acqua al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come messa a terra o prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.

Qualora il Cliente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, con installazione obbligatoria di valvola di non ritorno o dispositivi equivalenti.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle

stradali; la mancata osservanza di detta norma comporterà l'applicazione della penale prevista nel tariffario.

Art. 25 - Serbatoi - Prese di terra

Qualora si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo.

E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come messa a terra o prese di terra in connessione a linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

Art. 26 – Modifiche all'impianto di fornitura

Il Gestore, fornendo le opportune motivazioni, può disporre le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché il Cliente non abbia provveduto alle modifiche richieste. Egli non può reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Il Cliente non può apportare modifiche al luogo in cui è collocato il contatore né all'allacciamento realizzato dal Gestore. In caso di inosservanza il Gestore ha facoltà, previa comunicazione al Cliente, di sospendere l'erogazione.

Art. 27 - Perdite, danni, responsabilità

Il Cliente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

In caso di dispersioni o perdite negli impianti interni non facilmente riscontrabili e sconosciute al Cliente, a seguito di tempestiva comunicazione, corredata da idonea documentazione tecnica attestante le cause che hanno prodotto la perdita e la loro eliminazione, potrà essere riconosciuta una riduzione degli importi fatturati con le modalità indicate nel tariffario.

Il Gestore, peraltro, non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Art. 28 - Vigilanza

Il Gestore ha diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

Il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per l'accertamento di alterazioni o guasti alle condutture o ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo sollecito formale, l'erogazione dell'acqua fino all'accertata regolarità del funzionamento dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte del Cliente.

Regolamento di fornitura dell'acquapag. 16/28

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare, previa comunicazione scritta, il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.

V - USI PARTICOLARI DELL'ACQUA

Art. 29 - Acqua potabile per usi diversi

Per qualunque uso dell'acqua potabile che non sia strettamente domestico o per servizio antincendio è necessario eseguire distinto allacciamento. Pertanto il Cliente deve presentare specifica domanda di fornitura che potrà essere accordata in ragione delle disponibilità idriche presenti e con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario.

Art. 30 - Impianti per cantieri edili

Per prese provvisorie ad uso cantiere oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, è richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato così come indicato nel tariffario.

A fabbricato ultimato, l'impresa deve formalizzare la disdetta della fornitura ad uso cantiere.

A seguito della domanda di allacciamento definitivo inoltrata dal proprietario o dall'utilizzatore, il Gestore esegue le opportune verifiche tecniche sull'adeguatezza dell'allacciamento al fine di formalizzare il relativo contratto di fornitura.

Art. 31 - Impianti per vivai di piscicoltura, frigoriferi, condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, fontanelle, vasche e usi similari

Oltre le spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato così come indicato nel tariffario.

Art. 32 - Impianti di innaffiamento

Oltre le spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato come indicato nel tariffario.

Per uso innaffiamento s'intende l'utilizzo dell'acqua da più di un rubinetto e comunque tutte le installazioni fisse automatiche.

Art. 33 - Piscine e vasche da nuoto

Oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato come indicato nel tariffario.

Il calibro del contatore è fissato dal Gestore secondo criteri tecnici stabiliti. Al Cliente con vasche di volume superiore a 50 mc è fatto obbligo di concordare i tempi del riempimento con il Gestore stesso.

Art. 34 - Norme per le bocche antincendio

Per l'alimentazione delle bocche antincendio l'apposito contratto può anche essere distinto da quello relativo ad altri usi con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario. Restano comunque distinte le specifiche prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate, in alcun modo, ad utilizzazioni diverse.

Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese, con rubinetto saracinesca, ed alla eventuale installazione di specifici contatori. Il Cliente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai Vigili del Fuoco, provvedendo altresì all'aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica.

In caso di inadempimento il Gestore ha il diritto di applicare al Cliente le penali specificate nel tariffario.

Agli apparecchi di manovra per le bocche incendio viene applicato uno speciale sigillo. A richiesta scritta del Cliente e previo il pagamento delle spese relative, il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le operazioni di verifica, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.

Il Cliente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, il Cliente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio, oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il Cliente dovrà pagare, oltre a quanto previsto dal tariffario, tutte le spese relative ai provvedimenti che il Gestore intraprende per tutelarsi dai prelievi abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art. 35 - Canoni per bocche antincendio

Il Cliente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate così come previsto nel tariffario.

Art. 36 – Deposito cauzionale per bocche antincendio

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura per bocche antincendio, e anche in corso di contratto, il Gestore richiede al Cliente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito il cui ammontare viene determinato in relazione alle caratteristiche dell'impianto, con riferimento al tariffario vigente. Tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso di fornitura, in relazione all'andamento delle tariffe.

Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti e ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

Art. 37 - Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio.

Al momento del completamento dell'impianto interno da parte del Cliente, il Gestore prov-

Regolamento di fornitura dell'acqua

pag. 19/28

vederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da far firmare al Cliente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la perfetta tenuta dell'impianto, la posizione, il numero delle bocche installate.

Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è il Cliente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.

Il Cliente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna.

Per l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, il Cliente dovrà installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle della predetta saracinesca o dell'eventuale contatore.

I contributi dovuti per le bocche antincendio sono indicati nel tariffario.

Nel caso in cui i Vigili del Fuoco o il Gestore prescrivano la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo impianto di sollevamento ed autoclave a servizio della rete antincendio del Cliente, questi dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il minimo contrattuale d'obbligo laddove previsto, il dimensionamento dell'allacciamento ed i relativi contributi sono quelli indicati nel tariffario.

In caso di realizzazione di una vasca di accumulo nessun contributo aggiuntivo è dovuto per gli apparecchi antincendio (idranti, cassette, ecc.) installati a valle del contatore.

In caso di potenziamento della rete, il Cliente è tenuto al pagamento delle spese necessarie per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta con la riduzione del 50% del contributo previsto nel tariffario.

E' facoltà del Cliente chiedere un dimensionamento maggiore della presa, naturalmente con i conseguenti oneri a suo carico.

VI - DISPOSIZIONI VARIE**Art. 38 - Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Gestore, o da questo incaricati, sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro mansioni.

Art. 39 - Prescrizioni generali

Il Gestore si impegna a comunicare ogni variazione da apportare alla fornitura dell'acqua, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di natura tecnica o normativa, che comporti modifiche agli impianti interni e/o agli apparecchi di utilizzazione del Cliente. Egli si impegna ad accettarle ed eseguirle, a propria cura e spese, in accordo con il Gestore.

Art. 40 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del regolamento, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo avviso scritto, la fornitura dell'acqua:

- a) quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e il Cliente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore medesimo;
- b) quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- c) quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua;
- d) quando venga impedito l'accesso al personale del Gestore, o da esso incaricato, per la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
- e) in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
- f) quando vengano manomessi i sigilli al contatore e/o agli impianti (in tal caso il Cliente verrà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolata in funzione degli apparecchi installati o, in mancanza, con riferimento a Clienti con impieghi assimilabili e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata);
- g) quando al Cliente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura;
- h) quando sull'impianto distributivo non siano installati contatori con regolare contratto di fornitura; in tal caso, inoltre, potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Gestore;
- i) qualora comprendendo in esso il misuratore ed il relativo manufatto, risultasse in contrasto con la normativa in materia emanata dalle competenti autorità;
- l) quando temporaneamente lo richieda la regolarità di erogazione del servizio;
- m) quando l'utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua sia diverso da quello richiesto e indicato nel contratto di fornitura;
- n) in ogni altro caso di mancata osservanza del Regolamento.

In ogni caso il Cliente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art.41 - Penali

Nel tariffario sono riportate le penali applicabili al Cliente nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, di norme, impegni ed obblighi contrattuali.

Art. 42 - Reclami

Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta del Servizio Acqua.

Art. 43 - Applicabilità del diritto - Controversie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nel tariffario, sono applicabili le leggi, le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Per ogni controversia fra il Gestore e il Cliente è competente il Foro di Varese o quello esplicitato sul contratto in accordo con le Leggi applicabili.

Art. 44 – Variazioni del regolamento

Qualora il presente regolamento venisse sottoposto in futuro a variazioni, ne verrà data comunicazione al domicilio del Cliente, nonché mediante affissione all'Albo del Gestore ed all'Albo Pretorio del Comune.

Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dal Cliente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto.



COMUNE DI LUINO

TARIFFARIO LUINO N. 7

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Decorrenza 1 luglio 2010

TARIFFE IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2010

(art. 7 Regolamento)

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/3/2002
- Modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13/3/2007
- Adeguamento tariffe ex deliberazione CIPE 18/12/2008 - N. 117
- Modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 28/04/2009
- Modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 25/05/2010

USO DOMESTICO

Per unità abitativa residente

In sede di stipula del contratto *non viene determinato alcun "minimo contrattuale d'obbligo". I consumi vengono fatturati secondo le seguenti fasce:*

1^ fascia	fino a 250 lt./giorno pari a 91 m3/anno	€/mc	T1	0,291062
2^ fascia	ulteriori 250 lt./giorno (da 251 a 500 lt/gg)	€/mc	T2	0,609240
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ e 2^ fascia	€/mc	T3	1,088725

Per unità abitativa non residente

In sede di stipula del contratto *non viene determinato alcun "minimo contrattuale d'obbligo". I consumi vengono fatturati secondo le seguenti fasce:*

1^ fascia	fino a 137 lt./giorno pari a 50 m3/anno	€/mc	T2	0,609240
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T3	1,088725

USI NORMALI

Commerciali, Artigianali, Professionali, Ristoranti, Bar, Scuole Asili, Enti, etc.

In sede di stipula del contratto viene determinato il cosiddetto "minimo contrattuale d'obbligo" quantificato in ragione di 142 litri/giorno pari a 52 m3/anno per ogni 5 addetti operanti nell'attività con un minimo di 52 m3/anno

1^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T4	0,527650
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T5	0,942921

Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo.

In sede di stipula del contratto viene determinato il cosiddetto "minimo contrattuale d'obbligo" quantificato in ragione di litri 142 giorno (1^ fascia e 2^ fascia) ogni 3 "posti letto"

1^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T1	0,291062
2^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T2	0,609240
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T3	1,088725

Alberghi, Convitti, Collegi.

In sede di stipula del contratto viene determinato il cosiddetto "minimo contrattuale d'obbligo" quantificato in ragione di litri 250 giorno per "posto letto" con arrotondamento ai 1000 litri/giorno.

1^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T4	0,527650
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T5	0,942921

UTENZE TEMPORANEE - USI SPECIALI

Cantieri edili

In sede di stipula del contratto non viene determinato alcun "minimo contrattuale d'obbligo". I consumi vengono fatturati alla seguente tariffa:

Consumo a contatore - tariffa unica	€/mc	T3	1,088725
-------------------------------------	------	-----------	-----------------

Vivai di piscicoltura, frigoriferi, condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, vasche, usi diversi in genere etc.

In sede di stipula del contratto viene determinato il cosiddetto "minimo contrattuale d'obbligo" quantificato in ragione di 142 litri/giorno pari a 52 m3/anno per ogni 5 addetti operanti nell'attività con un minimo di 52 m3/anno

1^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T2	0,609240
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T3	1,088725

Innaffiamento orti e giardini

In sede di stipula del contratto non viene determinato alcun "minimo contrattuale d'obbligo". I consumi vengono fatturati secondo le seguenti fasce:

1^ fascia	fino a 137 lt./giorno pari a 50 m3/anno	€/mc	T2	0,609240
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T3	1,088725

Piscine ad uso privato

In sede di stipula del contratto viene determinato un diritto fisso forfettario, calcolato in base alla cubatura geometrica della piscina

1)- se la piscina è dotata di congegno atto al ricircolo dell'acqua	€/mc	T6	2,920564
2)- se la piscina non è dotata di congegno atto al ricircolo dell'acqua	€/mc	T7	4,340820
Per qualsiasi quantitativo prelevato	€/mc	T9	1,738743

Ogni piscina dovrà avere utenza autonoma per la misurazione dell'acqua attinta. Nel caso ciò non fosse attuato tutta l'utenza sotto la quale è collegata la piscina sarà classificata con unico scaglione unitario di fatturazione corrispondente a quello della piscina (T9)

USO AGRICOLO - ALLEVAMENTO ANIMALI

Uso agricolo - (per aziende iscritte agli appositi albi)

In sede di stipula del contratto viene determinato un "minimo contrattuale d'obbligo". I consumi vengono fatturati secondo le seguenti fasce:

1^ fascia	fino a 241 lt./giorno pari a 88 m3/anno (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T1	0,291062
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T2	0,609240

Uso allevamento - con contatore ad uso esclusivo stalla

In sede di stipula del contratto viene determinato un "minimo contrattuale d'obbligo", da pagare anche se non consumato, in ragione di 200 litri/giorno, pari a 73mc/anno per ogni 2 capi di bovini ed equini oppure 4 capi di ovini o suini:

1^ fascia	sino alla concorrenza del minimo d'obbligo concordato (da pagarsi anche se non consumato)	€/mc	T10	0,304620
Eccedenza	i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia	€/mc	T10	0,304620

MINIMI CONTRATTUALI D'OBBLIGO

(art. 16 Regolamento)

TIPOLOGIE CONTRATTUALI SENZA MINIMI

Per le tipologie di contratti sotto indicate non è previsto il cosiddetto "minimo contrattuale d'obbligo"

	Cod. Tariffa
USO DOMESTICO RESIDENTE	T1 - T2 - T3
USO DOMESTICO NON RESIDENTE	T2 - T3
USO INNAFFIAMENTO ORTI E GIARDINI	T2 - T3
USO PISCINA	T6 - T7 - T9
USO CANTIERE	T3

Il consumo viene addebitato in base alle rilevazioni effettive al contatore e secondo le tariffe precedentemente indicate.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI CON MINIMI

Per le restanti tipologie di fornitura in sede di stipula del contratto viene determinato un quantitativo da pagarsi anche se parzialmente o totalmente non consumato, definito come "**minimo contrattuale d'obbligo**", calcolato secondo i parametri di seguito specificati:

USI MISTI (domestico/usi normali)

MINIMO CONTRATTUALE D'OBBLIGO	Per unità abitativa ad uso domestico residente	
	1° fascia - T1	fino a 241 lt./giorno pari a 88 m3/anno
	2° fascia - T2	da 242 a 602 litri/giorno - pari ai successivi 132 mc/anno - (in quantitativo a scelta dell'utente) da definirsi in sede di contratto e pagare anche se non consumato
	Per unità abitativa ad uso domestico NON residente	
	1° fascia - T2	fino a 137 lt./giorno pari a 50 m3/anno (da pagarsi anche se non consumato)
	Per unità uso normale (es. commerciale, artigianale etc.)	
	1° fascia - T2	fino a 142 lt./giorno pari a 52 m3/anno (da pagarsi anche se non consumato)
Eccedenza - T3		i quantitativi consumati oltre il minimo contrattuale come sopra determinato.

USI NORMALI

Commerciali, Artigianali, Professionali, Ristoranti, Bar, Scuole Asili, Enti, etc.

MINIMO	1° fascia - T4	minimo contrattuale d'obbligo - (da pagarsi anche se non consumato) quantificato in ragione di 142 litri/giorno - 52 m3/anno - ogni 5 addetti operanti nell'attività
--------	----------------	--

Eccedenza - T5 i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia

Ospedali, Case di Cura, Case di Riposo.

MINIMO	1° fascia - T1	minimo contrattuale d'obbligo - (da pagarsi anche se non consumato) quantificato in ragione di 142 litri/giorno - 52 m3/anno - ogni 3 "posti letto"
	2° fascia - T2	minimo contrattuale d'obbligo - (da pagarsi anche se non consumato) quantificato in ragione di 142 litri/giorno - 52 m3/anno - ogni 3 "posti letto" ed in quantitativo a scelta dell'utente

Eccedenza - T3 i quantitativi consumati oltre la 1^ e 2^ fascia

Alberghi, Convitti, Collegi.

MINIMO

1° fascia - T4

minimo contrattuale d'obbligo - (da pagarsi anche se non consumato)
quantificato in ragione di litri 250 giorno per "posto letto" con arrotondamento ai 1000 litri/giorno

Eccedenza - T5

i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia

UTENZE TEMPORANEE - USI SPECIALI

Vivai di piscicoltura, frigoriferi, condizionamento d'aria, umidificatori, autolavaggi, vasche, usi diversi in genere etc.

MINIMO

1° fascia - T2

minimo contrattuale d'obbligo - (da pagarsi anche se non consumato)
quantificato in ragione di 142 litri/giorno - 52 m3/anno - ogni 5 addetti operanti nell'attività

Eccedenza - T3

i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia

USO AGRICOLO - ALLEVAMENTO ANIMALI

Uso agricolo - (per aziende iscritte agli appositi albi)

MINIMO

1° fascia - T1

fino a 241 lt./giorno pari a 88 m3/anno
(da pagarsi anche se non consumato)

Eccedenza - T2

i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia

Uso allevamento - con contatore ad uso esclusivo stalla

MINIMO

1° fascia-T10

fino a 200 lt./giorno - pari a 73 m3/anno per ogni 2 capi di bovini ed equini
o 4 capi di ovini o suini (da pagarsi anche se non consumato)

Eccedenza-T10

i quantitativi consumati oltre la 1^ fascia

Per le forniture che presentino caratteristiche particolari, per cui si riscontrino difficoltà nella determinazione del "minimo contrattuale" si demanda all'Ente Gestore la determinazione di volta in volta di tale minimo.

CANONI ANNUI E FISSI

QUOTE FISSE -(art. 17 Regolamento)

Quota fissa annua da applicarsi a ciascuna concessione inserita nei contratti ad uso domestico
residente

€uro/anno

8,661520

Quota fissa annua da applicarsi a ciascuna concessione inserita nei contratti ad uso domestico non residente			€uro/anno	25,984560
Quota fissa da applicarsi a ciascuna concessione inserita nelle altre tipologie contrattuali (es. commerciali, artigianali, industriali etc.)				
consumo annuo	da 1	a 1200 m3/anno	€uro/anno	8,661520
	da 1201	a 6000 m3/anno	€uro/anno	14,435864
	da 6001	a 18000 m3/anno	€uro/anno	38,491862
	oltre 18001	m3/anno	€uro/anno	76,983700
CANONI IMPIANTI ANTINCENDIO - (art. 35 Regolamento)				
(comprensivi del consumo dell'acqua in caso di incendio)				
per ogni bocca incendio con diametro nominale 45 mm.	canone annuo fisso	€uro	€uro/anno	36,508000
per ogni bocca incendio con diametro nominale 70 mm.	canone annuo fisso	€uro	€uro/anno	73,014000
canone per colonne montanti	canone annuo fisso	€uro	€uro/anno	73,014000
Consumo a contatore - tariffa unica			€/mc	1,088725

CONTRIBUTI AGGIUNTIVI

Esecuzione derivazioni (art. 10 regolamento)
Impianti per cantieri edili (art. 30 regolamento)
Impianti per vivai di piscicoltura e frigoriferi (art. 31 regolamento)
Impianti di condizionamento d'aria, umidificatori, inaffiamento ed autolavaggi (art. 31 e 32 regolamento)
Piscine e vasche da nuoto (art. 33 regolamento)

Contributo proporzionale al calibro di qualsiasi contatore di nuova attivazione, secondo il seguente schema:

diamentro contatore			
1/2"	€		72,31
3/4"	€		103,29
1"	€		154,94
1 1/4"	€		206,58
1 1/2"	€		258,23
2"	€		361,52
2 1/2"	€		516,46
3"	€		1.032,91

Bocche antincendio (art. 34 Regolamento)

I contributi dovuti per le bocche antincendio sono:

- per ogni cassetta con attacco UNI 45 mm (portata nominale 5 lt/s)	€	206,582760
- per ogni idrante con attacco UNI 45 mm (portata nominale 7 lt/s)	€	284,051294
- per ogni idrante con attacco UNI 70 mm (portata nominale 15 lt/s)	€	619,748279
- per ogni idrante con due attacchi UNI 45 mm (portata nominale 10 lt/s)	€	619,748279
- per ogni idrante con due attacchi UNI 70 mm (portata nominale 25 lt/s)	€	1.032,9138

per impianti automatici a pioggia (sprinkler), contributo per metro quadrato:

- fino a 500 mq	€	2,582284
- da 501 fino a 1.000 mq	€	1,549371
- da 1.001 fino a 2.000 mq	€	1,291142
- oltre 2.000 mq	€	1,032914

Nel caso in cui i VV.FF. prescrivano la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo impianto di sollevamento ed autoclave a servizio della rete antincendio del Cliente, il dimensionamento dell'allacciamento sarà determinato dal volume della vasca secondo la sotto riportata tabella, con l'avvertenza che, per vasche superiori a 240 mc, sarà applicato un contributo aggiuntivo di **€uro 1032,913798** - ogni 5 mc/h di portata nominale del contatore.

VOLUME DELLA VASCA richiesto dai VV.FF.	Diametro allacciamento	Diametro nominale contatore	Portata nominale contatore	CONTRIBUTO in Euro	
V sino a 10 mc	1"	3/4"	2,5	€uro	516,456899
10 < V > 14	1" 1/4	1"	3,6	€uro	1.291,142248
14 < V > 20	2"	1" 1/4	5	€uro	2.065,827596
20 < V > 40	50	1" 1/2	10	€uro	3.098,741395
40 < V > 60	65	2"	15	€uro	4.131,655193
60 < V > 100	80	65	25	€uro	6.197,482789
100 < V > 160	100	80	40	€uro	9.296,224184
160 < V > 240	150	100	60	€uro	13.427,879376

DEPOSITI PER LE FORNITURE D'ACQUA

(art. 6 Regolamento)

Gli importi corrispondono ad un anticipo sui consumi e verranno restituiti in sede di chiusura del contratto

USI DOMESTICI:

per ogni unità abitativa € **45,000000**

ALTRI USI

per ogni unità commerciale o concessione € **45,000000**

BOCCHIE ANTINCENDIO

(art. 36 Regolamento)

- per ogni bocca incendio con diametro nominale 45 mm. € **13,000000**
- per ogni bocca incendio con diametro nominale 70 mm. € **26,000000**
- derivazioni per colonne montanti € **26,000000**

PENALI

Nel caso in cui il Cliente non comunichi al Gestore, come previsto dall'art. 5 del regolamento, le variazioni comportanti cambiamenti sia di quantitativi minimi contrattuali che di quelli base corrispondente al consumo di 100 m3 d'acqua alla tariffa base (T2) + I.V.A.

Penale € 60,924 oltre IVA

Parimenti, l'utilizzo degli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, come previsto dall'art. 12 del regolamento, oltre alla sospensione immediata della fornitura, prevede l'applicazione di una penale corrispondente al consumo di 100 m3 d'acqua alla tariffa base (T2) + I.V.A.

Penale € 60,924 oltre IVA

Le manomissioni dei sigilli dei contatori ed ogni altra operazione da parte del Cliente che alteri il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, a norma dell'art. 18 del regolamento, danno luogo all'applicazione di una penale corrispondente al consumo di 400 m3 d'acqua alla tariffa base (T2) + I.V.A.

Penale	€	243,696	oltre IVA
---------------	----------	----------------	-----------

La mancata notifica di variazioni nello schema di installazione delle bocche antincendio, la manomissione dei sigilli degli impianti antincendio per causa non dipendente da incendio, il mancato tempestivo avviso di rimozione dei sigilli stessi anche a causa di necessità constatate, a norma dell'art. 34 del regolamento danno luogo all'applicazione di una penale corrispondente al consumo di 400 m3 d'acqua alla tariffa base (T2) + I.V.A., oltre alle spese relative ai provvedimenti assunti dal gestore per il ripristino della funzionalità della presa e salvo il maggior danno accertato.

Penale	€	243,696	oltre IVA
---------------	----------	----------------	-----------

L'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali comporta, a norma dell'art. 24 del regolamento, la corresponsione di una penale corrispondente al consumo di 400 m3 d'acqua alla tariffa base (T2) + I.V.A.

Penale	€	243,696	oltre IVA
---------------	----------	----------------	-----------

Nel caso in cui venga accertato un comportamento recidivo del Cliente, le penali sopra riportate saranno raddoppiate. In ogni caso il Gestore si riserva la possibilità di chiedere il rimborso dei danni derivanti dal mancato rispetto delle norme regolamentari.

INDENNITA' DI MORA ED INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

(art. 16 Regolamento)

Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno:

- indennità di mora in misura fissa pari a € **2,582284**
- interessi per ritardato pagamento calcolati utilizzando il tasso EURIBOR A TRE MESI in vigore aumentato di tre punti percentuali.

VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DEL CLIENTE

(art. 22 Regolamento)

Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del contatore - a seguito di richiesta scritta e previo versamento dell'importo sotto esposto - il Gestore dispone le opportune verifiche.

Importo	€	160,000	oltre IVA
----------------	----------	----------------	-----------

PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

(art. 27 Regolamento)

ASPEM ha attivato una polizza a copertura dei rischi di perdite occulte di acqua a favore dei propri Clienti (solo per il maggior costo addebitato in fattura). Detta copertura riguarda gli usi domestici, commerciali, industriali ed artigianali ad esclusione dei cosiddetti usi speciali (allevamenti, innaffiamenti, piscine, vivai etc.). La scelta di adesione è a discrezione dell'utente. In caso di rinuncia, gli importi derivanti da eventuali "perdite" occulte d'acqua andranno pagati per intero.

Nel caso si verificano dispersioni o perdite negli impianti interni non ricompresi nelle categorie assicurabili come sopra riportate il Cliente potrà presentare tempestiva comunicazione allegando idonea documentazione tecnica attestante le cause che hanno prodotto la perdita e la loro eliminazione.

Qualora la documentazione presentata sia completa, il Gestore provvederà al ricalcolo dell'importo a debito dell'utente nel seguente modo:

1. determinazione del "consumo medio semestrale" da effettuarsi quale media dei quantitativi fatturati negli ultimi 4 semestri o, in caso d'impossibilità, quale proiezione dei consumi rilevati (successivamente alla riparazione della perdita) sul contatore installato, oppure su base statistica;
2. determinazione del "consumo presunto" applicando al "consumo medio semestrale", così come calcolato al punto 1)- una maggiorazione pari al 20% e ciò in considerazione dell'oscillazione dei prelievi;
3. applicazione al "consumo presunto" della tariffazione sulla base dell'abbonamento contrattualizzato dall'utente;
4. applicazione della "tariffa base" per il rimanente consumo;
5. applicazione dei canoni di fognatura e depurazione – se dovuti – solo sul "consumo presunto" così come calcolato al punto 2)-